

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 624 DEL 05/04/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
DI MICHELA SLAVIERO IN QUALITÀ DI INFERMIERA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 627/24

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con istanza pervenuta al n. 4654 di protocollo del 17 gennaio 2024, la sig.ra Michela SLAVIERO ha chiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie;
- agli atti dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" risulta che la sig.ra Michela SLAVIERO è stata assunta come infermiera a tempo indeterminato con decorrenza dal 16 dicembre 2011; le dimissioni si sono perfezionate il giorno 30 settembre 2023;
- ai sensi delle vigenti disposizioni per l'acquisizione del personale dettate dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024 l'Azienda dispone dell'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un infermiere acquisita in esito alla programmazione del terzo trimestre 2022 (nota dell'Area sanità e sociale n. 355791 dell'11 agosto 2022) in corso di efficacia biennale di validità;
- il Direttore dell'Unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" ha espresso parere favorevole alla riassunzione dell'interessata.

Considerato che:

- la possibilità di ricostituzione del rapporto di lavoro è prevista dall'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022, il quale dispone che *"il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso"*;
- sulla richiesta di ricostituzione l'Azienda si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta;
- la ricostituzione del rapporto di lavoro è in ogni caso subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel piano triennale dei fabbisogni e al mantenimento del possesso dei requisiti per l'assunzione da parte del richiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
- il dipendente è ricollocato nell'area e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell'azienda all'atto della ricostituzione del rapporto di lavoro; allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali economici di professionalità, degli assegni *ad personam* e della retribuzione individuale di anzianità a suo tempo eventualmente maturati.

Dato atto che:

- la ricostituzione del rapporto di lavoro in favore dell'interessata comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 39 del C.C.N.L. 2.11.2022, subordinatamente alla verifica del mantenimento da parte dello stesso dell'idoneità alle specifiche mansioni e degli altri requisiti previsti per l'assunzione;
- l'articolo 40, comma 11, del C.C.N.L. 2.11.2022 dispone che sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle aziende ed enti del comparto che lo abbiano già superato (anche con riferimento al sistema di inquadramento professionale previgente);
- la spesa derivante dall'assunzione di un infermiere a tempo indeterminato sarà registrata nei competenti conti del personale dei bilanci dell'Azienda con decorrenza dall'effettiva immissione in servizio; trattasi di spesa che rientra nel limite previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 che fa

parte del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024.

Visti e richiamati:

- gli articoli 39 e 40 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 in tema di contratto di lavoro e di disciplina del periodo di prova;
- l'articolo 42 del medesimo C.C.N.L. in tema di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere in merito alla richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato pervenuta dall'infermiera Michela SLAVIERO con la nota in premessa richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con la sig.ra Michela SLAVIERO, da inquadrare in qualità di infermiera;
2. di precisare che la ricostituzione del rapporto di lavoro comporta la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 39 del C.C.N.L. 2.11.2022, con esclusione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del medesimo C.C.N.L., subordinatamente alla verifica del mantenimento da parte dell'interessata della piena idoneità alle specifiche mansioni e degli altri requisiti previsti per l'assunzione;
3. di precisare altresì che alla dipendente è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione dei differenziali economici di professionalità, degli assegni *ad personam* e della retribuzione individuale di anzianità a suo tempo eventualmente maturati;
4. di delegare l'esecuzione del provvedimento all'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane";
5. di precisare che la spesa derivante dal provvedimento sarà registrata nei competenti conti del personale dei bilanci dell'Azienda con decorrenza dall'effettiva immissione in servizio dell'interessata; trattasi di spesa che rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con

deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024 facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.